Proposta modificata di direttiva del Consiglio relativa al diritto al ricongiungimento familiare (1)

(2002/C 203 E/23)

COM(2002) 225 def. — 1999/0258(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 2 maggio 2002)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea e segnatamente l'articolo 63,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di creare progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, il trattato che istituisce la Comunità europea prevede, da una parte, l'adozione di misure finalizzate alla libera circolazione dei cittadini, congiuntamente a misure di accompagnamento relative al controllo delle frontiere esterne, all'asilo e all'immigrazione e, dall'altra, l'adozione di misure in materia di asilo, immigrazione e tutela dei diritti dei cittadini di paesi terzi.
- (2) L'articolo 63, paragrafo 3, del trattato CE prevede che il Consiglio adotti misure in materia di politica dell'immigrazione. L'articolo 63, paragrafo 3 lettera a) prevede segnatamente che il Consiglio adotti misure in materia di condizioni d'ingresso e soggiorno e norme sulle procedure per il rilascio da parte degli Stati membri di visti a lungo termine e di permessi di soggiorno, compresi quelli rilasciati a scopo di ricongiungimento familiare.
- (3) Le misure in materia di ricongiungimento familiare devono essere adottate in conformità con l'obbligo di protezione della famiglia e di rispetto della vita familiare che è consacrato in numerosi strumenti di diritto internazionale. La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali ed i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (4) Il Consiglio europeo ha riconosciuto, nella riunione speciale svoltasi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999, la necessità di un ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative alle condizioni di ammissione e soggiorno dei cittadini di paesi terzi, fondata su una valutazione comune sia dell'evoluzione economica e demografica all'interno

dell'Unione sia della situazione nei paesi d'origine. A tal fine il Consiglio europeo ha chiesto al Consiglio di adottare rapidamente decisioni sulla base di proposte della Commissione. Tali decisioni dovrebbero tenere conto non solo della capacità di accoglienza di ciascuno Stato membro, ma anche dei legami storici e culturali con i paesi d'origine.

- (5) Al fine di valutare i flussi migratori e di preparare l'adozione delle misure del Consiglio è importante che la Commissione possa disporre di dati statistici e di informazioni relative all'immigrazione legale dei cittadini di paesi terzi in ciascuno Stato membro, segnatamente per quanto riguarda il numero dei permessi rilasciati, il tipo e il periodo di validità di tali permessi; a tal fine gli Stati membri devono mettere regolarmente e rapidamente a disposizione della Commissione i dati e le informazioni necessari.
- (6) Il Consiglio europeo, nella riunione speciale di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, ha affermato che l'Unione europea deve garantire un trattamento equo ai cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente sul territorio degli Stati membri e che una politica più energica in materia d'integrazione dovrebbe proporsi di offrire loro diritti e doveri comparabili a quelli dei cittadini dell'Unione europea.
- (7) Il Consiglio europeo di Laeken del 14 e 15 dicembre 2001 ha riaffermato il suo impegno riguardo agli orientamenti politici e agli obiettivi definiti a Tampere, ed ha rilevato che sono necessari nuovi impulsi e orientamenti al fine di recuperare il ritardo; ha confermato che una vera politica comune d'immigrazione presuppone la creazione di norme comuni in materia di ricongiungimento familiare ed ha invitato la Commissione a presentare una nuova proposta modificata in materia.
- (8) Il ricongiungimento familiare è uno strumento necessario per permettere la vita familiare; esso contribuisce a creare una stabilità socioculturale che facilita l'integrazione dei cittadini di paesi terzi negli Stati membri, permettendo d'altra parte di promuovere la coesione economica e sociale, obiettivo fondamentale della Comunità, enunciato all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 1, lettera k) del trattato.
- (9) Al fine di assicurare la protezione della famiglia ed il mantenimento o la creazione della vita familiare è opportuno fissare, sulla base di criteri comuni, le condizioni materiali per l'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare.

⁽¹⁾ GU C 62 E del 27.2.2001, pag. 99.

- IT
- (10) La situazione dei rifugiati richiede un'attenzione particolare, in considerazione delle ragioni che hanno costretto queste persone a fuggire dal loro paese e che impediscono loro di vivere là una normale vita familiare. In considerazione di ciò, occorre prevedere condizioni più favorevoli per l'esercizio del loro diritto al ricongiungimento familiare.
- (11) Il ricongiungimento familiare riguarda i membri della famiglia nucleare, cioè il coniuge e i figli minorenni. Spetta agli Stati membri decidere se desiderano allargare la cerchia dei familiari ed accordare il ricongiungimento familiare agli ascendenti, ai figli maggiorenni ed ai conviventi in una relazione stabile non coniugati.
- (12) Occorre stabilire un sistema di regole procedurali che disciplinino l'esame della domanda di ricongiungimento familiare, nonché l'ingresso e il soggiorno dei membri della famiglia; tali procedure devono essere efficaci e gestibili rispetto al normale carico di lavoro delle amministrazioni degli Stati membri nonché trasparenti ed eque al fine di offrire agli interessati un livello adeguato di certezza del diritto.
- (13) Deve essere incoraggiata l'integrazione dei familiari. A tal fine, deve essere loro attribuito, dopo un periodo di residenza nello Stato membro, uno statuto indipendente da quello del richiedente il ricongiungimento. Essi devono avere accesso all'istruzione, all'occupazione e alla formazione professionale allo stesso titolo che il richiedente il ricongiungimento.
- (14) Devono essere previste misure adeguate, proporzionate e dissuasive per prevenire e sanzionare l'aggiramento delle norme e delle procedure per il ricongiungimento familiare.
- (15) Conformemente al principio di sussidiarietà e al principio di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, l'obiettivo dell'azione prevista, cioè l'istituzione di un diritto al ricongiungimento familiare dei cittadini di paesi terzi che venga esercitato secondo modalità comuni, non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri e può invece essere realizzato meglio a livello comunitario, a causa delle dimensioni e dell'impatto dell'azione proposta. La presente direttiva si limita al minimo indispensabile per conseguire tali scopi e non va oltre quanto è necessario a questo fine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Lo scopo della presente direttiva è quello di fissare le condizioni dell'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare di

cui dispongono i cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio degli Stati membri.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

- a) «cittadino di un paese terzo»: chiunque non sia cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato, compresi gli apolidi;
- b) «rifugiato»: il cittadino di un paese terzo o l'apolide cui sia riconosciuto lo status di rifugiato ai sensi della convenzione relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967;
- c) «richiedente il ricongiungimento»: il cittadino di un paese terzo residente legalmente in uno Stato membro che chiede di essere raggiunto dai propri familiari;
- d) «ricongiungimento familiare»: l'ingresso e il soggiorno in uno Stato membro dei familiari di un cittadino di un paese terzo che soggiorna legalmente in tale Stato membro, al fine di conservare l'unità familiare, indipendentemente dal fatto che il legame familiare sia anteriore o posteriore all'ingresso del richiedente il ricongiungimento nel paese.
- e) «permesso di soggiorno»: un'autorizzazione di qualsiasi tipo rilasciata da uno Stato membro che conferisce il diritto di soggiornare nel suo territorio. È esclusa l'ammissione temporanea al soggiorno nel territorio di uno Stato membro concessa in attesa dell'esame di una domanda d'asilo o del rilascio di un permesso di soggiorno.

Articolo 3

- 1. La presente direttiva si applica quando il richiedente il ricongiungimento sia un cittadino di un paese terzo residente legalmente in uno Stato membro, titolare di un permesso di soggiorno rilasciato da questo Stato membro per un periodo di validità pari o superiore a un anno, ed abbia una fondata prospettiva di ottenere il diritto di soggiornare in modo stabile, se i membri della sua famiglia sono cittadini di paesi terzi, indipendentemente dal loro status giuridico.
- 2. La presente direttiva non si applica quando il richiedente il ricongiungimento sia un cittadino di un paese terzo:
- a) che chiede il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la cui domanda non è ancora stata oggetto di una decisione definitiva;
- b) autorizzato a soggiornare in uno Stato membro in virtù di una protezione temporanea o che ha chiesto l'autorizzazione a soggiornare per questo stesso motivo ed è in attesa di una decisione sul suo status;

- IT
- c) autorizzato a soggiornare in uno Stato membro in virtù di forme sussidiarie di protezione, conformemente agli obblighi internazionali, alle legislazioni nazionali o alle pratiche degli Stati membri, o che abbia richiesto l'autorizzazione a soggiornare per lo stesso motivo ed è in attesa di una decisione sul suo status.
- 3. La presente direttiva non si applica ai membri della famiglia di cittadini dell'Unione.
- 4. La presente direttiva fa salve le disposizioni più favorevoli contenute:
- a) negli accordi bilaterali e multilaterali stipulati tra la Comunità o tra la Comunità e i suoi Stati membri da una parte, e dei paesi terzi dall'altra;
- b) nella Carta sociale europea del 18 ottobre 1961, nella Carta sociale europea riveduta del 3 maggio 1987 e nella convenzione europea relativa allo status di lavoratore migrante del 24 novembre 1977.
- 5. La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di adottare o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli nei confronti delle persone cui essa si applica.
- 6. L'articolo 4, paragrafo 1, l'articolo 2 e l'articolo 3, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), secondo comma e l'articolo 8 della presente direttiva non possono avere per effetto l'introduzione di condizioni meno favorevoli rispetto a quelle già esistenti in ogni Stato membro al momento della sua adozione.

CAPO II

Membri della famiglia

Articolo 4

- 1. In virtù della presente direttiva e nel rispetto delle condizioni stabilite al capo IV, gli Stati membri autorizzano l'ingresso e il soggiorno dei seguenti membri della famiglia:
- a) il coniuge del richiedente il ricongiungimento;
- b) i figli minorenni del richiedente e del coniuge, compresi i figli adottati secondo una decisione presa dall'autorità competente dello Stato membro interessato o una decisione automaticamente applicabile in virtù di obblighi internazionali contratti dallo Stato membro o che deve essere riconosciuta conformemente a degli obblighi internazionali;
- c) i figli minorenni, compresi quelli adottati, del richiedente o del coniuge, quando uno di essi sia titolare dell'affidamento e responsabile del loro mantenimento; gli Stati membri possono autorizzare il ricongiungimento dei figli affidati ad entrambi i genitori, a condizione che l'altro titolare dell'affidamento abbia dato il suo consenso.

I figli minorenni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c) devono avere un'età inferiore a quella in cui si diventa legalmente maggiorenni nello Stato membro interessato e non devono essere coniugati.

In deroga alla disposizione che precede, qualora un minore abbia superato i 12 anni, uno Stato membro può, prima di autorizzarne l'ingresso ed il soggiorno ai sensi della presente direttiva, esaminare se siano soddisfatte le condizioni per la sua integrazione già richieste dalla sua legislazione in vigore al momento dell'adozione della presente direttiva.

- 2. In virtù della presente direttiva e salvo il rispetto delle condizioni stabilite al capo IV, gli Stati membri possono, per via legislativa o regolamentare, autorizzare l'ingresso e il soggiorno dei seguenti membri della famiglia:
- a) gli ascendenti in linea retta e di primo grado del richiedente il ricongiungimento e del suo coniuge, quando sono a carico di questi ultimi e non dispongono di un adeguato sostegno familiare nel paese d'origine;
- b) i figli maggiorenni non coniugati del richiedente o del suo coniuge, qualora obiettivamente non possano sovvenire alle proprie necessità in ragione del loro stato di salute.
- 3. Gli Stati membri possono, per via legislativa o regolamentare, autorizzare l'ingresso e il soggiorno ai sensi della presente direttiva, salvo il rispetto delle condizioni definite al capo IV, del convivente non coniugato cittadino di un paese terzo che abbia una relazione stabile duratura debitamente comprovata con il richiedente, o del cittadino di un paese terzo legato al richiedente da una relazione stabile formalmente registrata, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, nonché dei figli non coniugati, anche adottati, di tali persone.
- 4. In caso di matrimonio poligamo, se il richiedente ha già un coniuge convivente sul territorio di uno Stato membro, lo Stato membro interessato non autorizza l'ingresso e il soggiorno di un altro coniuge né dei figli di quest'ultimo, fatte salve le disposizioni della Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989.
- 5. Gli Stati membri possono imporre un limite minimo di età per il richiedente e il coniuge, che può essere al massimo quello della maggiore età legale, perché il ricongiungimento familiare possa aver luogo.

CAPO III

Presentazione ed esame della domanda

Articolo 5

1. Gli Stati membri determinano se, per esercitare il diritto al ricongiungimento familiare, la domanda di ingresso e di soggiorno debba essere presentata alle autorità competenti dello Stato membro interessato dal soggiornante o dal familiare o dai familiari.

IT

2. La domanda è corredata dei documenti di viaggio del membro o dei membri della famiglia e dei documenti che comprovano i vincoli familiari ed il rispetto delle condizioni previste dagli articoli 4 e 6 e, nel caso siano applicabili, dagli articoli 7 e 8.

Per ottenere la prova dell'esistenza di vincoli familiari, gli Stati membri possono convocare per colloqui il richiedente il ricongiungimento e i suoi familiari e condurre altre indagini che ritengano necessarie.

Nell'esaminare una domanda concernente il convivente non coniugato in una relazione stabile con il richiedente, gli Stati membri tengono conto, per stabilire se effettivamente esista una relazione di tipo familiare, di elementi quali un figlio comune, una precedente coabitazione, la registrazione formale della relazione e altri elementi di prova affidabili.

3. La domanda è presentata quando i membri della famiglia si trovano all'esterno del territorio dello Stato membro nel cui territorio risiede il richiedente.

In deroga alla disposizione che precede, uno Stato membro può accettare, in determinate circostanze, una domanda presentata quando i membri della famiglia si trovano già nel suo territorio.

4. Non appena possibile e comunque entro nove mesi dalla data di presentazione della domanda le autorità competenti dello Stato membro comunicano per iscritto al richiedente/al membro o ai membri della famiglia la loro decisione.

In circostanze eccezionali dovute alla complessità della domanda da esaminare, il limite di tempo di cui al comma precedente può essere prorogato, ma in nessun caso può superare i dodici mesi.

La decisione di rifiuto della domanda è debitamente motivata. Le conseguenze della mancata decisione allo scadere del termine di cui al primo comma devono essere disciplinate dalla legislazione nazionale dello Stato membro interessato.

5. Nell'esame della domanda, gli Stati membri si adoperano per tenere nella dovuta considerazione l'interesse superiore del minore, in conformità della Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989.

CAPO IV

Condizioni richieste per l'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare

Articolo 6

- 1. Gli Stati membri possono respingere una domanda di ingresso e soggiorno di uno dei membri della famiglia per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza interna e di sanità pubblica.
- 2. Gli Stati membri possono ritirare o rifiutare di rinnovare il permesso di soggiorno di un membro della famiglia per ragioni di ordine pubblico e di sicurezza interna.

- 3. Le ragioni di ordine pubblico o di sicurezza interna devono essere fondate esclusivamente sul comportamento personale del familiare in questione.
- 4. L'insorgere di malattie o infermità dopo il rilascio del permesso di soggiorno non può di per sé giustificare il rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno o l'allontanamento dal territorio da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato.

Articolo 7

- 1. Al momento della presentazione della domanda di ricongiungimento familiare lo Stato membro interessato può chiedere al richiedente stesso o al membro (o ai membri) della famiglia di dimostrare che il richiedente il ricongiungimento dispone:
- a) di un alloggio considerato normale per una famiglia analoga nella stessa regione e che corrisponda alle norme generali di sicurezza e di salubrità in vigore nello Stato membro interessato;
- b) di un'assicurazione contro le malattie che copra tutti i rischi nello Stato membro interessato per lo stesso richiedente e per i membri della sua famiglia;
- c) di risorse stabili e superiori o almeno pari al livello di risorse al di sotto del quale può essere concessa un'assistenza sociale nello Stato membro interessato. Se la presente disposizione risultasse inapplicabile, le risorse dovranno essere superiori o almeno pari al livello delle pensioni sociali minime versate da tale Stato membro. Il criterio delle risorse stabili è valutato rispetto alla natura e alla regolarità delle risorse.

Lo Stato membro può esigere che il richiedente soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 1 al momento del primo rinnovo del permesso di soggiorno dei membri della sua famiglia.

Nel caso in cui il richiedente non soddisfi dette condizioni, gli Stati membri tengono conto del contributo dei membri della famiglia al reddito familiare.

2. Gli Stati membri possono fissare le condizioni relative all'alloggio, all'assicurazione malattia e alle risorse di cui al paragrafo 1 solo al fine di assicurarsi che il richiedente il ricongiungimento sarà in grado di provvedere alle esigenze dei membri della famiglia ricongiunta, senza ulteriore ricorso ai fondi pubblici. Tali disposizioni non possono comportare discriminazioni tra i cittadini dello Stato e quelli di un paese terzo.

Articolo 8

Gli Stati membri possono esigere che il richiedente il ricongiungimento, prima di farsi raggiungere dai membri della sua famiglia, abbia risieduto legalmente nel loro territorio per un periodo non superiore a due anni.

In deroga alla disposizione che precede, qualora, in materia di ricongiungimento familiare, la legislazione in vigore in uno Stato membro al momento dell'adozione della direttiva tenga conto della sua capacità di accoglienza, questo Stato membro può prevedere un periodo di attesa che non può superare i 3 anni tra la presentazione della domanda di ricongiungimento ed il rilascio del permesso di soggiorno ai membri della famiglia.

CAPO V

Ricongiungimento familiare dei rifugiati

Articolo 9

- 1. Le disposizioni del presente capo si applicano al ricongiungimento familiare dei rifugiati.
- 2. Gli Stati membri possono limitare l'applicazione delle disposizioni del presente capo ai rifugiati i cui vincoli familiari siano anteriori al riconoscimento del loro status di rifugiati.

Articolo 10

- 1. Per quanto riguarda la definizione dei membri della famiglia, le disposizioni dell'articolo 4 restano applicabili, ad eccezione del paragrafo 1, lettera c), terzo comma, che non si applica ai figli dei rifugiati.
- 2. Gli Stati membri possono autorizzare il ricongiungimento di altri familiari non previsti all'articolo 4, qualora essi siano a carico del rifugiato.
- 3. Se il rifugiato è un minore non accompagnato, gli Stati membri:
- a) autorizzano l'ingresso e il soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare degli ascendenti diretti e di primo grado, senza applicare le condizioni previste all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a);
- b) autorizzano l'ingresso e il soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare del suo tutore legale o di altri familiari, quando il rifugiato non abbia ascendenti diretti o sia impossibile ritrovarli.

Articolo 11

- 1. Per quanto concerne la presentazione e l'esame delle domande, le disposizioni dell'articolo 6 restano applicabili, fatto salvo il paragrafo 2.
- 2. Qualora un rifugiato non possa fornire documenti che provino i suoi vincoli familiari, gli Stati membri tengono conto anche di altri mezzi idonei a provare l'esistenza di tali vincoli. Il rigetto della domanda non può essere motivato unicamente dall'assenza di documenti probatori.

Articolo 12

1. In deroga all'articolo 7, gli Stati membri non possono chiedere al rifugiato o al membro o ai membri della sua famiglia di fornire, in merito alle domande relative ai familiari di

cui all'articolo 4, paragrafo 1, la prova che il rifugiato soddisfa le condizioni relative all'alloggio, all'assicurazione malattia e alle risorse stabili.

2. In deroga all'articolo 8, gli Stati membri non possono esigere che il rifugiato, prima di farsi raggiungere dai membri della sua famiglia, abbia soggiornato sul loro territorio per un certo periodo di tempo.

CAPO VI

Ingresso e soggiorno dei membri della famiglia

Articolo 13

- 1. Una volta accettata la domanda d'ingresso ai fini del ricongiungimento familiare, lo Stato membro interessato autorizza l'ingresso del membro o dei membri della famiglia. A tal fine, gli Stati membri agevolano il rilascio dei visti necessari per queste persone.
- 2. Lo Stato membro interessato rilascia ai membri della famiglia un permesso di soggiorno rinnovabile con un periodo di validità identico a quello del richiedente il ricongiungimento.

Se il richiedente il ricongiungimento è titolare di uno status di residente di lungo periodo, gli Stati membri rilasciano ai membri della famiglia un permesso di soggiorno di durata limitata di almeno un anno, rinnovabile, fino a quando giungano a soddisfare le condizioni di cui alla direttiva/CE, per ottenere a loro volta lo status di residente di lungo periodo.

Articolo 14

- 1. I familiari del richiedente hanno diritto, allo stesso titolo del richiedente:
- a) all'accesso all'istruzione;
- b) all'accesso a un'attività lavorativa dipendente o autonoma;
- c) all'accesso all'orientamento, alla formazione, al perfezionamento e all'aggiornamento professionale.
- 2. Gli Stati membri possono limitare l'accesso a un'attività lavorativa dipendente o a un'attività autonoma da parte degli ascendenti e dei figli maggiorenni di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

Articolo 15

- 1. Trascorso un periodo massimo di cinque anni di residenza e sempre che continuino a sussistere i vincoli familiari, il coniuge o il partner non coniugato e il figlio diventato maggiorenne hanno diritto a un permesso di soggiorno autonomo, indipendente da quello del richiedente il ricongiungimento.
- 2. Gli Stati membri possono concedere un permesso di soggiorno autonomo ai figli maggiorenni e agli ascendenti di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

IT

3. In caso di vedovanza, divorzio, separazione o decesso di ascendenti o discendenti, un permesso di soggiorno autonomo può essere rilasciato alle persone entrate in virtù del ricongiungimento familiare. Gli Stati membri adottano disposizioni atte a garantire che un permesso di soggiorno autonomo sia rilasciato quando situazioni particolarmente difficili lo richiedano.

CAPO VII

Sanzioni e mezzi di ricorso

Articolo 16

- 1. Gli Stati membri possono rifiutare la domanda d'ingresso e di soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare, oppure ritirare o rifiutare il rinnovo del permesso di soggiorno di un membro della famiglia in uno dei casi seguenti:
- a) qualora le condizioni fissate dalla presente direttiva non siano, o non siano più, soddisfatte;
- b) qualora il richiedente il ricongiungimento ed il o i membri della sua famiglia non abbiano o non abbiano più un relazione coniugale o familiare effettiva;
- c) qualora si constati che il richiedente o il convivente non coniugato in una relazione stabile è coniugato o ha una relazione stabile durevole con altra persona.
- 2. Gli Stati membri possono inoltre rifiutare la domanda d'ingresso e di soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare, oppure ritirare o rifiutare il rinnovo del permesso di soggiorno dei membri della famiglia se è accertato che:
- a) sono state utilizzate informazioni false o ingannevoli, sono stati utilizzati documenti falsi o falsificati, ovvero è stato fatto ricorso alla frode o ad altri mezzi illeciti;
- b) il matrimonio, la relazione stabile o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di permettere all'interessato di entrare o soggiornare in uno Stato membro.
- 3. Gli Stati membri possono ritirare o rifiutare di rinnovare il permesso di soggiorno di un membro della famiglia quando sia posto fine al soggiorno del richiedente il ricongiungimento e il membro della famiglia non sia ancora titolare del diritto al permesso di soggiorno autonomo in virtù dell'articolo 15.
- 4. Gli Stati membri possono procedere a dei controlli specifici qualora esista una fondata presunzione di frode o di matrimonio, relazione stabile, o adozione fittizi come definiti al paragrafo 2. Controlli specifici possono essere effettuati anche in occasione del rinnovo del permesso di soggiorno dei familiari.

Articolo 17

In caso di rifiuto di una domanda, di ritiro o di mancato rinnovo del permesso di soggiorno o di adozione di una misura di allontanamento nei confronti del richiedente il ricongiungimento o dei membri della sua famiglia, gli Stati membri prendono nella dovuta considerazione la natura e la solidità dei vincoli familiari della persona e la durata della sua residenza nello Stato membro, nonché l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine.

Articolo 18

Gli Stati membri assicurano che il richiedente il ricongiungimento e/o i membri della sua famiglia possano avvalersi dei rimedi giurisdizionali, in fatto e in diritto, in caso di rigetto della domanda di ricongiungimento familiare, di mancato rinnovo o di ritiro del permesso di soggiorno o di adozione di una misura di allontanamento.

Le modalità da seguire per esercitare il diritto di cui al primo comma sono stabilite dagli Stati membri interessati.

CAPO VIII

Disposizioni finali

Articolo 19

Periodicamente, e per la prima volta al più tardi entro due anni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 20, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione negli Stati membri della presente direttiva e propone, se del caso, le modifiche necessarie. Queste proposte di modifica riguarderanno in via prioritaria le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 7, 8 e 13.

Articolo 20

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il (31 dicembre 2003) Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri determinano le modalità di tali riferimenti.

Articolo 21

La presente direttiva entra in vigore il (...) giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 22

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.